

*Intervento dell'on. Donatella Poretti parlamentare radicale della Rosa nel Pugno,
segretaria della Commissione Affari Sociali*

Il testo dell'interrogazione:
<http://www.donatellaporetti.it/intg.php?id=649>

24 settembre 2007

*Interrogazione in XII Commissione ai ministri della Salute per lo Sviluppo Economico e delle Politiche agricole,
alimentari e forestali presentata da Poretti, Beltrandi, Mellano, Buglio, D'Elia, Turco*

Premesso che:

- la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante "Disciplina dell'agriturismo", rispetto all'immediato inizio dell'esercizio dell'attività agrituristica dispone (articolo 6, comma 2) che "la comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio di attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso";
- il decreto del ministero della Salute (già della Sanità) 26 marzo 1991 numero 26 che detta i requisiti igienico-sanitari di cui le strutture destinate ad attività agrituristiche devono essere dotate, ed in particolare dalla disciplina relativa ai controlli sanitari sulle acque destinate al consumo umano e all'emissione del giudizio di qualità e di idoneità all'uso svolti dalle autorità sanitarie locali territorialmente competenti. In particolare l'Allegato III, al punto 2, lett. A), del citato DM, con riguardo alle acque di nuova utilizzazione stabilisce in linea generale che "anche allo scopo di avere elementi informativi sulla necessità o meno di un trattamento di potabilizzazione e/o disinfezione nonché sulla sua tipologia, è sempre necessario effettuare almeno per la durata di un anno una serie di analisi atte a definire la fisionomia dettagliata dell'acqua e le sue variazioni (...)" . Il decreto ministeriale dispone poi che, prima di utilizzare un'acqua dolce a scopo potabile, devono essere praticate "analisi complete" e "studi approfonditi" fondati su campionamenti effettuati "almeno ogni stagione" con riguardo all'acqua dolce di origine sotterranea, "con frequenza minima annuale" con riguardo invece all'acqua dolce di origine superficiale, parametro temporale che trova applicazione anche con riguardo all'acqua di origine superficiale già in corso di utilizzazione a scopo potabile;

e considerato che:

- la legge 96/2006 ha come obiettivo la diffusione delle attività di agriturismo, tramite lo snellimento delle pratiche necessarie all'inizio dell'operatività;
- il decreto ministeriale 26 marzo 1991 del ministero della Salute (già della Sanità) di fatto inficia gli obiettivi della legge 96/2006, come rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione As408 del 19 luglio 2007.
- L'Autorità scrive che: "tali disposizioni, in ragione dei tempi particolarmente lunghi previsti per l'espletamento dei campionamenti svolti dalla ASL territorialmente competente per il rilascio del "giudizio di qualità" necessario all'utilizzo dell'acqua da parte delle imprese a scopo potabile, possono costituire un ostacolo eccessivo e sproporzionato rispetto all'esercizio dell'attività di impresa e in palese contrasto con l'obiettivo di semplificazione e snellimento burocratico che ha ispirato il legislatore negli ultimi interventi normativi tesi ad agevolare l'avvio di attività produttive e commerciali e a promuovere la concorrenza". E suggerisce: "al fine di ridurre i tempi attualmente previsti, si potrebbe verificare la possibilità del rilascio di un giudizio di qualità "provvisorio" da parte della Asl territorialmente competente a seguito dell'esito positivo di un primo controllo sulla qualità delle acque, in modo da consentire l'inizio dello svolgimento dell'attività di impresa, prevedendo verifiche periodiche successive che consentano di monitorare lo stato di potabilità delle acque".

Per sapere:

se siano già stati presi provvedimenti nel senso indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e comunque utili a rendere effettive le previsioni della legge 96/2006.

ON. DONATELLA PORETTI

www.donatellaporetti.it

poretti_d@camera.it

Tel. 0667608986-8828 / 0552302266

Cell. 336252221 Fax: 0667608266 – 0552302452

